

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
nella seduta dell'11-12 aprile 2018 con delibera n. 58)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*) e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	GENERALITÀ	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	REFERENTE UNICO	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	PAG.	3
ARTICOLO 4 -	RIUNIONI	PAG.	4
ARTICOLO 5 -	VERBALI	PAG.	4
ARTICOLO 6 -	PROCEDURE DI LAVORO E UTILIZZO DEI DOCUMENTI	PAG.	4
ARTICOLO 7 -	DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	PAG.	5
ARTICOLO 8 -	GETTONI DI PRESENZA E SPESE	PAG.	5
ARTICOLO 9 -	RAPPORTI TRA COMMISSIONI	PAG.	6
ARTICOLO 10 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG.	6

ARTICOLO 1

GENERALITÀ

1. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal presente Regolamento e da eventuali procedure interne emesse successivamente.
2. Il supporto operativo e le funzioni di segreteria delle Commissioni sono assicurate dal personale della Segreteria dell'Ordine Nazionale dei Biologi come previsto nella delibera del Consiglio dell'Ordine del.....
3. Le Commissioni svolgono la propria attività con un livello appropriato di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza.
4. Le Commissioni non hanno potere deliberante.

ARTICOLO 2

REFERENTE UNICO

1. Il Consiglio, su proposta di uno o più consiglieri, nomina il Referente della Commissione, per la sua indubbia competenza in materia.
2. Il Referente a sua volta propone i Componenti della Commissione e gli eventuali gruppi di lavoro.
3. I Componenti della Commissione sono da 2 a 4, solo in casi eccezionali per la tipologia di attività della Commissione e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine il numero dei membri può essere elevato fino a un massimo di 5.
4. Il Referente fissa le date delle riunioni, formula l'ordine del giorno delle sedute e provvede a diramarlo, presiede le sedute, regolando la discussione e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
5. Il Referente opera altresì per quanto necessario al funzionamento della commissione stessa.
6. Il Referente presenta semestralmente al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'attività svolta dalla Commissione. Tutte le spese devono essere autorizzate e ratificate dal Consiglio dell'Ordine, rispettando il regolamento dei rimborsi.
7. Il Referente agisce su mandato diretto del Consiglio dell'Ordine e decade a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 3

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. I Componenti della Commissione non possono delegare né le proprie funzioni né l'eventuale rappresentanza in Commissione.
2. Il mandato dei Componenti della Commissione dura 5 anni ed è rinnovabile.
3. I Componenti della Commissione decadono, inoltre, a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio.

ARTICOLO 4

RIUNIONI

1. La Commissione si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta si verifica una necessità emergente.
2. Le riunioni della Commissione sono convocate con un preavviso non inferiore a 10 giorni per posta elettronica.
3. Le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei componenti.
4. I Componenti che non possono presenziare alle riunioni devono comunicarlo anticipatamente al Referente che, eventualmente provvederà, per ragioni di economia, a revocare la riunione non valida per assenza del numero minimo prescritto dei componenti.
5. Il Referente, qualora lo ritenga necessario ed opportuno può convocare, esperti in possesso di particolari e pertinenti conoscenze scientifiche che possono contribuire all'espletamento delle funzioni della Commissione stessa, dandone comunicazione ai componenti della Commissione e al Consiglio dell'Ordine.
6. in caso di mancata presenza a 3 (tre) riunioni consecutive, i Componenti della Commissione si considerano dimessi e si provvede alla loro sostituzione.

ARTICOLO 5

VERBALI

1. Per ogni riunione della Commissione è redatto verbale la cui stesura può essere effettuata con l'ausilio di strumenti di registrazione.
2. Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione, oppure ratificato nella riunione successiva.
3. I pareri, le istruttorie o le valutazioni di natura tecnica sono trasmessi dal Referente al Consiglio dell'Ordine per le decisioni di competenza.

ARTICOLO 6

PROCEDURE DI LAVORO E UTILIZZO DEI DOCUMENTI

1. Per ogni argomento in discussione viene predisposto un documento di lavoro.
2. I risultati e le conclusioni sono trascritte in una relazione che viene assunta agli atti.
3. I pareri e le valutazioni di natura tecnica sono validi quando sono assunti a maggioranza dei presenti.
4. I documenti della Commissione sono disponibili per i componenti della stessa, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Referente e la ratifica del Consiglio dell'Ordine. In caso di utilizzo di materiale prodotto dalla

Commissione, i componenti la Commissione e i Referenti sono tenuti a citarne la fonte.

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1. Entro i primi due mesi dell'anno la Commissione approva il piano annuale o pluriennale di attività tecnico-scientifiche tenendo conto delle priorità di intervento e dei relativi obiettivi individuati, coordinandoli con quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine.
2. Il Referente propone alla Commissione una bozza di programma annuale;
3. Il programma annuale viene approvato dalla Commissione con apposita decisione.
4. Il Referente invia una copia del programma approvato, unitamente ad un bilancio preventivo di spesa per l'anno, al Consiglio dell'Ordine affinché lo assuma agli atti.
5. In caso di ulteriori non prevedibili esigenze che emergono nel corso dell'anno, la Commissione può apportare integrazioni ed emendamenti al programma, dandone notizia per conoscenza al Consiglio dell'Ordine.
6. I componenti la Commissione e il Referente dovranno prevedere inoltre, nell'arco della loro permanenza in ONB, una ricerca e sviluppo nella tematica della Commissione.

ARTICOLO 8

GETTONI DI PRESENZA E SPESE

1. Al Referente è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni della Commissione o presso Istituzioni (Ministeri, Università ecc.) un gettone di presenza di Euro 200.00 più le spese di trasferta sostenute per lo svolgimento del suo mandato secondo il testo di questo Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine;
2. A tutti i Componenti della Commissione è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni della stessa, un gettone forfettario di Euro 150.00 più le spese.
3. A tutti i Componenti che, su mandato specifico della Commissione o del Referente svolgano specifici incarichi, che prevedano trasferte, saranno riconosciute le spese di trasferta, le stesse, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
4. Nel caso in cui il Referente ricopre la carica di Consigliere dell'Ordine, allo stesso, non è dovuto alcun gettone di presenza nella Commissione, ha diritto esclusivamente al rimborso spese sostenute.
5. I tempi e i modi per il riconoscimento del gettone e delle spese di trasferta sono quelli previsti dal Regolamento dei rimborsi in essere nell'Ordine Nazionale dei Biologi.

6. Tutte le spese sostenute in nome e per conto della Commissione, così come i rimborsi spese, dovranno essere approvate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 9

RAPPORTI TRA COMMISSIONI

1. I Referenti unici di ogni Commissione si riuniscono una volta l'anno per la presentazione dei propri programmi annuali, inoltre, per la definizione dei propri interventi durante i lavori del Congresso o Convegno annuale dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

2. I Referenti unici di ogni Commissione presenteranno al Congresso o Convegno un Poster oppure un lavoro scientifico, descrittivo, della propria attività.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'ONB.